



Sentenza n. 253/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

Rossella	Cassaneti	Presidente f.f. (relatore)
Eugenio	Musumeci	Consigliere
Alessandra	Molina	Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel **giudizio di responsabilità**, iscritto al numero **74106** del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura regionale presso questa Sezione nei confronti di **PONTILLO Arcangelo**, nato il 17/2/1957 a Marcianise (CE) e residente in Agliè (TO) al Vicolo Campodoneo n. 13 (C.F. PNTRNG57B17E932O), rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce alla memoria di costituzione in giudizio, dall'Avv. Giacomo Tartaglione (p.e.c. giacomo.tartaglione@avvocatismcv.it) presso il cui studio legale in Marcianise (CE) alla via San Simeone n. 20 è elettivamente domiciliato;

VISTO l'atto di citazione della Procura regionale, depositato presso questa Sezione giurisdizionale il 16 ottobre 2023;

VISTA la memoria di costituzione trasmessa alla Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale dalla Difesa del convenuto;

VISTI gli altri atti del giudizio;

CHIAMATA la causa nella pubblica udienza del giorno 22 febbraio 2024, con l'assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Polese, sentiti il relatore Presidente f.f. Rossella Cassaneti, il rappresentante del pubblico ministero in persona del S.P.G. Raffaele Cangiano e l'Avvocato Giacomo Tartaglione;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato il 16/10/2023, la Procura Regionale evocava in giudizio PONTILLO Arcangelo, per sentirlo condannare al pagamento in favore dell'INPS dell'importo di € 8.353,42 (pari a quanto da lui percepito a titolo di Reddito di Cittadinanza nel periodo dal maggio 2019 all'ottobre 2020) o alla diversa somma che sarà determinata dal Collegio giudicante, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia.

Il suindicato danno patrimoniale sarebbe derivato, secondo la prospettazione attorea, dall'indebita percezione del reddito di cittadinanza, conseguita alla presentazione di apposita domanda in data 30/4/2019 *"utilizzando documenti attestanti cose non vere riguardanti la composizione del proprio nucleo familiare e di conseguenza ottenendo un valore ISEE adeguato ad ottenere il beneficio"* (cfr. pagg. 4-5 dell'atto di citazione), ovvero alla violazione dell'art. 7, comma 1, del D.L. 28/1/2019 n. 4 (conv. in L. 28/3/2019 n. 26).

In particolare il requirente contabile ha appurato, attraverso apposita attività istruttoria che ha tratto spunto dall'informativa prot. 0194371/2021 della Guardia di Finanza - Compagnia di Ivrea - Sezione

Operativa Volante e Servizi di PG, che nella Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell'Isee presentata dal PONTILLO in data 1/4/2019, questi autocertificava nel Quadro A che il Nucleo Familiare era composto dal solo soggetto richiedente il beneficio del RDC (Reddito di Cittadinanza), laddove secondo le risultanze degli Uffici dei Servizi Demografici della Città di Marcianise (CE), lo stato di famiglia del Sig. PONTILLO era in realtà composto fino al 27/11/2019, da lui stesso e dalla moglie Moretta Giovanna (nata a Marcianise il 24/10/1959), risultando altresì il PONTILLO da costei separato consensualmente a far data dal 13/10/2014. Poiché la Sig.ra. Moretta risulta aver trasferito la propria residenza in altro indirizzo soltanto a far data dal 18/11/2019, nel nucleo familiare da riportare nella DSU presentata in data 1/4/2019 avrebbe dovuto essere inserita -secondo i rilievi attorei- anche la moglie del PONTILLO, in quanto i due coniugi -pur separati da data antecedente- risultavano condividere a quella data la medesima abitazione ed essere inseriti in un unico stato di famiglia; la mancata indicazione nel nucleo familiare della moglie Giovanna Moretta ha permesso al richiedente di risultare in possesso dei requisiti reddituali richiesti per poter accedere al ridetto beneficio. Le descritte circostanze hanno indotto altresì l'INPS di Caserta -riferisce ancora il requirente nell'atto introduttivo del giudizio- ad emettere nel febbraio 2022 un provvedimento di recupero dell'indebito maturato a carico del convenuto per le ragioni sopra esposte.

Descritti l'attività istruttoria eseguita, il quadro normativo di riferimento per l'erogazione del R.d.C. nonché l'imputabilità a titolo di dolo

all'odierno convenuto della predetta erogazione indebita, il requirente contabile si è altresì soffermato sulla sussistenza del rapporto di servizio, punto quest'ultimo, in merito al quale ha fatto proprie le considerazioni svolte nella sentenza n. 468/2022 della Sezione II d'Appello di questa Corte dei conti, nella quale il Reddito di Cittadinanza viene definito alla stregua di misura finalizzata all'inserimento del percettore nel mondo del lavoro, in quanto tale avente carattere assistenziale solo strumentale rispetto al predetto obiettivo occupazionale, avente connotazione eminentemente pubblicistica.

Nell'analizzare e confutare le controdeduzioni presentate dal PONTILLO nella fase pre-processuale, la P.R. ha evidenziato l'irrelevanza del ritardo nella trascrizione della separazione da parte degli uffici comunali segnalato dalla Difesa del convenuto, il censimento allo stesso indirizzo di residenza dei due diversi piani dell'abitazione asseritamente occupati dai due coniugi -che secondo la Difesa del PONTILLO testimoniarebbe l'assenza di coabitazione con la signora Moretta- nonché la non accoglibilità della richiesta di sospensione invocata dalla medesima Difesa in relazione al procedimento penale in corso sui medesimi fatti in ragione della reciproca autonomia fra le giurisdizioni contabile e penale.

In data 13/2/2024 PONTILLO Arcangelo ha trasmesso per via telematica, per il tramite del Difensore incaricato Avv. Giacomo Tartaglione, memoria difensiva in cui ha chiesto, riproponendo deduzioni analoghe a quelle prodotte nella fase pre-processuale, che si “voglia sospendere il presente procedimento in attesa della definizione del giudizio penale

avente ad oggetto i medesimi fatti contestati in questa sede ovvero rigettare l'avversa domanda siccome infondata in fatto ed in diritto". Al fine di suffragare i proposti rilievi di merito, ha chiesto ammettersi prova testimoniale sui seguenti capi: "a. vero che esso Pontillo Arcangelo a seguito della separazione consensuale con la di lui moglie Moretta Giovanna intervenuta nel corso dell'anno 2014 ha definitivamente interrotto ogni tipo di rapporto con costei ed ha abbandonato la casa coniugale, per trasferirsi da una sede di lavoro all'altra del nord Italia; b. vero che esso Pontillo Arcangelo da allora ha fatto rientro nella Città di Marcianise solo raramente e temporaneamente, dimorando da solo nell'appartamento, autonomo, al piano terra del fabbricato alla locale via San Michele nr. 15".

Nella pubblica udienza odierna il PM ha confermato l'atto introduttivo del giudizio, insistendo in particolare per il riconoscimento della sussistenza di giurisdizione contabile nell'esaminata fattispecie nonché della fondatezza dei rilievi di merito svolti nel medesimo atto di citazione, opponendosi altresì alla sospensione del giudizio in ragione di quanto in proposito disposto dall'art. 106 C.G.C. L'Avv. Giacomo Tartaglione, richiamando in sintesi l'illustrazione della posizione del suo assistito contenuta nella memoria difensiva, ha precisato che l'istanza di sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello penale pendente sui medesimi fatti dedotti in questa sede, trova la sua ragion d'essere nella necessità di appurare che il PONTILLO, quand'anche abbia presentato una DSU non perfettamente conforme ai dettami legislativi posti a presidio dell'erogazione del reddito di cittadinanza, lo

ha fatto in buona fede, ovvero sul presupposto di una separazione consensuale dal coniuge già risalente e di una coabitazione con il medesimo coniuge non concretamente sussistente.

La causa è stata, all'esito del dibattimento, trattenuta per la decisione.

Considerato in

DIRITTO

A. Il *thema decidendum* è rappresentato dall'accertamento della responsabilità di PONTILLO Arcangelo per il danno erariale di € 8.353,42, pari a quanto da lui percepito a titolo di Reddito di Cittadinanza nel periodo dal maggio 2019 all'ottobre 2020, essendo l'ammissione al beneficio in parola, avvenuta sulla base di dichiarazione, da parte del percettore, di circostanze non rispondenti al vero (composizione del nucleo familiare da lui soltanto anziché anche dalla moglie separata Giovanna Moretta, coabitante sino al 18/11/2019, con conseguente riduzione del valore ISEE a soglia compatibile con l'ottenimento del R.d.C.).

B. Così delineata la fattispecie oggetto di causa, il Collegio deve pregiudizialmente statuire riguardo la sussistenza della giurisdizione contabile in materia di percezione del reddito di cittadinanza, questione che viene sollevata d'ufficio e non necessita di essere sottoposta al contraddittorio delle parti ex art. 101 c.p.c., come richiamato dall'art. 7 C.G.C., trattandosi di questione di puro diritto afferente alla verifica dello *ius dicere* in capo all'organo giudicante ossia del potere di esplicitare la funzione giurisdizionale se non devoluta ex lege ad altri plessi giurisdizionali (sent. n. 46/2024 di questa Sezione

Giurisdizionale; in termini, cfr. altresì sentenze nn. 14 e 62 del 2024 di questa Sezione Giurisdizionale, alle cui motivazioni sul punto, nonché alla giurisprudenza di legittimità ivi richiamata, si fa integrale rinvio ex art. 39, comma 2, lett. d, C.G.C.).

Ebbene, su tale punto pregiudiziale il Collegio reputa di confermare l'orientamento già espresso, in particolare, nelle più recenti pronunce di questa Sezione Giurisdizionale (nn. 14, 46 e 62 del 2024, cit.), in cui si è considerato in proposito che, pur nella consapevolezza dell'esistenza di diversi orientamenti sulla sussistenza o meno della giurisdizione contabile in materia di reddito di cittadinanza -in particolare, della decisione n. 468/2022 della Sez. II d'Appello di questa Corte dei conti che si è espressa positivamente sul punto, in riforma proprio di una decisione di questa Sezione Giurisdizionale- nondimeno, in linea con l'orientamento di questa Sezione espresso in diverse sentenze non appellate e passate in giudicato (nn. 335, 336, 337, 367, 382, 504, 505, 677, 678, 789, 950 del 2021) la giurisdizione viene ritenuta non sussistente, per essere la materia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

Nelle surrichiamate decisioni di questa Sezione Giurisdizionale è stata esclusa la sussistenza nelle fattispecie analoghe a quella qui dedotta in giudizio, del rapporto di servizio tra il percettore del reddito di cittadinanza e l'amministrazione erogatrice del beneficio, dovendosi tale rapporto individuare *"tutte le volte in cui un soggetto abbia ricevuto risorse pubbliche per realizzare un programma e, quindi, un interesse pubblico perseguito dall'amministrazione erogatrice"* (cfr. sent. n. 62/2024 di questa Sez. Giur., cit.). L'orientamento cui si ritiene anche

in questa sede di doversi allineare, si basa sull'osservazione secondo cui il reddito di cittadinanza va inquadrato nella categoria dei meri sussidi; più in dettaglio, deve ad avviso del Collegio ritenersi che *“il reddito di cittadinanza non conferisca al beneficiario la gestione di risorse secondo finalità pubbliche, risultando costui un mero destinatario di risorse di provenienza pubblica prive di vincolo di destinazione erogate nell'ambito di quelle forme di assistenza ai ceti più deboli, anche ai sensi dell'art. 38 della Costituzione. Ciò in quanto la evidente finalità solidaristico-assistenziale, nel conformare, in via esclusiva, struttura ed effetti della ridetta misura, ne esclude, in radice, l'inquadramento nel perimetro dei contributi di scopo per carenza di qualsiasi rapporto di servizio fra il percettore e l'Ente erogante, investendo, per l'effetto, il Giudice ordinario della <potestas iudicandi> sulle controversie di suo indebito utilizzo, come nel caso di specie”* (cfr. sent. n. 46/2024 di questa Sezione Giurisdizionale).

Per le ulteriori considerazioni sul punto, si fa integrale rinvio, ex art. 39, comma 2, lett. d, C.G.C., alle motivazioni espresse dalla Sezione nelle tre recentissime pronunce già più volte richiamate (nn. 14, 46 e 62 del 2024), dove si osserva altresì, all'esito di lucidamente articolato percorso argomentativo che il Collegio fa integralmente proprio, che *“il percettore del reddito non risulta essere un gestore di risorse pubbliche per conto dell'amministrazione erogatrice, non essendo onerato di condotta tesa al perseguimento dell'interesse dell'amministrazione. [...] è destinatario di risorse pubbliche senza alcun vincolo di destinazione e senza un programma dell'amministrazione da realizzare sicché non si*

può in alcun modo considerarlo inserito funzionalmente in un programma di rilevanza ed interesse pubblico” (sent. n. 62/2024 di questa Sezione, cit.).

C. Conclusivamente, la giurisdizione va declinata in favore del Giudice ordinario, innanzi al quale la causa deve essere riassunta nei modi e nei termini di cui all'art. 17 C.G.C.

La definizione del giudizio con decisione su questione pregiudiziale consente, a mente dell'art. 31, comma 3, C.G.C., la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del Giudice ordinario e compensa le spese di giudizio.

Nulla per le spese di sentenza.

Manda alla Segreteria, per il seguito di competenza.

Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2024.

Il Presidente f.f.

(Rossella Cassaneti)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 07/05/2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA (Maurizio Lanzilli)

(Firma digitale)